



U.O.R. AREA AMBIENTE E SICUREZZA

Decreto n° 1606/2009 Oggetto: Regolamento interno dell'Ateneo pavese per la gestione dei rifiuti

Prot. n. 36966

Titolo I Classe 3

Fascicolo 10-2009

## IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

- Visto il precedente Regolamento interno dell'Ateneo pavese per la produzione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;
- vista la legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, ed in particolare il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- visto il D.Lgs n° 230 del 17/03/1995 *“Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti”*;
- visto il D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 *“Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;
- visto il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 *“Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n° 179”*;
- visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Ateneo nella seduta del 14/07/2009;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/07/2009;
- ritenuto di dover procedere all'adeguamento del Regolamento alle nuove disposizioni normative citate

## DECRETA

è emanato il “Regolamento interno dell'Ateneo pavese per la gestione dei rifiuti”, nel testo allegato al presente Decreto del quale forma parte integrante.

Tutto il personale è tenuto a rispettarlo e a farlo rispettare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Il presente Decreto annulla e sostituisce il D.R. n. 01/DIS/2000 del 10/01/2000, con cui veniva reso vigente il precedente “Regolamento interno dell'Ateneo pavese per la produzione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali pericolosi”.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Pavia, 15/09/2009

IL RETTORE

*F.to Angiolino Stella*



## REGOLAMENTO INTERNO DELL'ATENEO PAVESE PER GESTIONE DEI RIFIUTI

### ART.1 - Definizioni

Ai fini del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento che disciplina in ambito universitario la gestione dei rifiuti si intende per:

- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- **RAEE:** rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- **Produttore:** il Direttore o il Responsabile della Struttura universitaria produttrice dei rifiuti.
- **Detentore:** il Direttore o il Responsabile della Struttura universitaria che detiene i rifiuti.
- **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
- **Raccolta:** operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- **Raccolta differenziata:** raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia.
- **Responsabile dell'attività:** il Responsabile dell'attività didattica, di ricerca, di servizio che ha dato origine al rifiuto durante l'attività a lui affidata o da lui promossa.
- **Strutture:** sono da intendersi compresi nelle Strutture universitarie i Dipartimenti; le strutture di spesa non autonome; i Centri interdipartimentali di servizi, nonché quelli di ricerca che operino al di fuori delle predette strutture istituiti o amministrati dall'Università di Pavia; gli uffici amministrativi.
- **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni stabilite dalla lettera m) dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006.
- **Luogo di produzione:** area universitaria delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti, che può non coincidere fisicamente con il limitato ambito territoriale della Struttura di produzione, purchè racchiusa entro spazi universitari.

### ART. 2 - Insedimenti produttivi

Tutte le Strutture universitarie sono individuate come Insedimenti produttivi ai fini della normativa vigente riguardante la gestione dei rifiuti.

Qualora due o più Strutture ritengano di addivenire ad una gestione comune dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, esse dovranno adottare apposito atto deliberativo, individuando il Produttore o il Detentore al quale verranno attribuiti la competenza sulla gestione dei rifiuti ed i poteri gestionali e di spesa necessari per assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Qualora più Strutture fruiscono di locali comuni per il deposito temporaneo di rifiuti speciali e speciali pericolosi, le stesse dovranno addivenire ad una gestione comune con le modalità di cui al precedente comma.



## **ART. 3 - Deposito temporaneo**

Ciascun Insediamento, in relazione alle dimensioni e ai quantitativi di rifiuti prodotti, si deve dotare di idoneo locale da utilizzare per il deposito temporaneo dei rifiuti stessi, alle condizioni riportate nell'art. 183, lettera m, D.L.gs 152/2006, tenendo conto anche degli aspetti di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro, cosiccome previsto dalla normativa vigente.

## **ART. 4 - Deleghe**

I Direttori di Dipartimenti composti da più sezioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del Regolamento Generale di Ateneo, in quanto Produttori o Detentori dei rifiuti derivanti dalle attività svolte in esse, possono delegare con atto formale ai Responsabili delle singole Sezioni l'esercizio di tutte le funzioni trasferibili che la legge attribuisce al Produttore o al Detentore, provvedendo comunque a fornire loro il necessario aggiornamento tecnico e normativo.

## **ART. 5 – Compiti del Rettore**

Al Rettore spetta l'alta vigilanza sulle attività relative ai rifiuti, nonché la promozione del necessario aggiornamento tecnico e normativo per i Produttori o Detentori.

Il Rettore, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal 1° comma, si avvale dell'Area Ambiente e Sicurezza dell'Ateneo, cui potrà affidare, di volta in volta, compiti ispettivi e di vigilanza interna ed i relativi poteri, nonché di pronto intervento, qualora necessario.

La stessa Area curerà la raccolta e l'archiviazione delle comunicazioni provenienti dalle Strutture.

## **ART. 6 – Compiti del Produttore o del Detentore**

Fermo restando quanto disposto nei precedenti artt. 4 e 5, tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti spettano ai Produttori o Detentori di cui all'art. 1.

Il Produttore o Detentore risponde della corretta gestione dei rifiuti e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici sanciti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- a) organizza le attività e sovrintende affinché le operazioni di riciclo, recupero, riutilizzo, produzione, movimentazione, deposito e smaltimento dei rifiuti vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione infortuni, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008;
- b) forma ed informa tutto il personale afferente alla propria Struttura in relazione ai pericoli e alle procedure connesse alla gestione del rifiuto, avvalendosi della collaborazione del Responsabile dell'attività che dà origine al rifiuto;
- c) sensibilizza il proprio personale affinché renda operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili che dovranno essere conferiti alle varie isole ecologiche;
- d) provvede alla corretta gestione dei RAEE secondo le procedure in atto presso l'Ateneo;
- e) provvede alla predisposizione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e lo trasmette entro i termini di legge agli organi territorialmente competenti, secondo le modalità previste, dandone comunicazione al Rettore;
- f) provvede alla predisposizione dei formulari di identificazione dei rifiuti all'atto della consegna degli stessi ad una Ditta autorizzata al trasporto e/o allo smaltimento;



- g) predispone e inoltra, qualora necessaria, la domanda di autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali e speciali pericolosi e la invia agli organi territorialmente competenti, dandone comunicazione al Rettore;
- h) cura la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- i) può avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, della collaborazione di personale interno alla struttura stessa, anche nominando un Responsabile dei rifiuti. Detto Responsabile, comunque, opererà sotto le direttive e la responsabilità di chi ha conferito l'incarico.

## **ART. 7 – Compiti del Responsabile dei Rifiuti**

Fatto salvo quanto previsto dal 2° comma del punto i) del precedente articolo, al Responsabile dei rifiuti compete:

- a) la corretta gestione del locale adibito a deposito temporaneo dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, in relazione al conferimento dei rifiuti al deposito, alla scelta del contenitore dei rifiuti più idoneo, alla presenza delle vasche di contenimento, qualora necessarie, alla corretta etichettatura dei contenitori, all'apposizione della cartellonistica di pericolo, all'adozione dei dispositivi di protezione individuali, qualora necessari;
- b) la compilazione del registro di carico e scarico;
- c) la compilazione del formulario di identificazione;
- d) la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- e) la comunicazione al Produttore o al Detentore del raggiungimento dei quantitativi massimi consentiti per ciascuna categoria di rifiuto presente nel deposito e della relativa necessità di smaltimento;
- f) il coordinamento con il personale della Ditta che effettua il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti.

## **ART. 8 – Compiti del Responsabile dell'attività**

Qualora i rifiuti derivino da attività non direttamente riferibili al Produttore o al Detentore, il Responsabile dell'Attività è tenuto a coordinarsi preventivamente col Produttore o Detentore, e ad informare nel contempo i propri collaboratori ed in particolare gli studenti interessati sulle corrette procedure da adottare, verificandone l'operato, sia ai fini della corretta gestione dei rifiuti, che della loro salute e sicurezza durante la manipolazione degli stessi.

## **ART. 9 – Costi di smaltimento**

Le spese per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico dei Produttori o Detentori.

L'Amministrazione provvederà al rimborso di una quota delle spese sostenute dai Produttori o Detentori per lo smaltimento dei rifiuti abitualmente prodotti, la cui misura e modalità saranno determinate dal CdA.

## **ART. 10 – Strutture afferenti**

Il personale universitario afferente a Strutture ospitate stabilmente presso Enti esterni all'Ateneo dovrà attenersi alle norme in materia di gestione dei rifiuti dettate dagli Enti stessi.

Qualora i Responsabili degli Enti esterni non provvedano al necessario coordinamento, i Responsabili delle Strutture di cui al primo comma sono tenuti a richiedere formalmente detto coordinamento, dando al Rettore contestuale comunicazione della richiesta.



Il personale appartenente ad Enti esterni ospitato presso Strutture universitarie, nel caso in cui usufruisca di spazi, di attrezzature e del sistema di gestione adottato dalla Struttura ospitante, dovrà attenersi alle norme dettate dal presente regolamento.

## **ART. 11 – Rifiuti radioattivi**

I rifiuti radioattivi, disciplinati dal D.Lgs 230/95 e in ambito di Ateneo dalle “Norme interne di radioprotezione”, sono esclusi dal presente regolamento.

I rifiuti radioattivi decaduti di cui al 2° comma dell’art. 154 del citato D.Lgs 230/95, con esclusione di quelli provenienti da impianti nucleari, sono invece da considerarsi rifiuti speciali o speciali pericolosi, in relazione alla qualità, alla composizione e al processo produttivo che li ha originati e pertanto devono essere gestiti nel rispetto del D.Lgs 152/2006 e del presente regolamento.

## **ART. 12 – Disposizioni finali e sanzioni**

Tutti i soggetti operanti nelle Strutture universitarie di cui all’art. 1 sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

All’accertamento delle violazioni al presente regolamento, impregiudicata l’applicazione delle leggi penali ed amministrative, consegnerà l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni di legge.